



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 marzo 2011 (23.03)  
(OR. en)**

**8077/11**

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0054 (NLE)**

**TRANS 91  
MAR 43  
AVIATION 64  
ESPACE 13  
RELEX 297  
USA 22**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea

Data: 18 marzo 2011

---

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 124 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.3.2011  
COM(2011) 124 definitivo

2011/0054 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro**

## RELAZIONE

Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione del 14 luglio 1999, ha autorizzato la Commissione il 30 settembre 1999 ad aprire i negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo concernente lo sviluppo di un sistema globale di navigazione ad uso civile.

Tali negoziati sono stati completati con successo e il Consiglio ha autorizzato la firma dell'accordo con una decisione del 22 giugno 2004.

L'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, è stato firmato a Dromoland Castle, in Irlanda, il 26 giugno 2004 ed è applicato provvisoriamente dal 1° novembre 2008.

Gli Stati membri firmatari dell'Unione europea hanno completato le rispettive procedure nazionali legate all'entrata in vigore dell'accordo.

La Bulgaria e la Romania sono diventate parti dell'accordo con la conclusione di un protocollo in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e gli adattamenti dei trattati su cui si basa l'Unione europea.

Il Consiglio è invitato ad adottare la seguente proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo a nome dell'Unione europea in seguito all'approvazione del Parlamento europeo.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 171, paragrafo 3, e l'articolo 172 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione il 30 settembre 1999 ad aprire i negoziati con gli Stati Uniti d'America per la conclusione di un accordo concernente lo sviluppo di un sistema globale di navigazione ad uso civile.
- (2) In conformità alla decisione 10257/04 del Consiglio, del 22 giugno 2004, l'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, (in appresso denominato "l'accordo") è stato firmato a Dromoland Castle, in Irlanda, il 26 giugno 2004 ed è applicato provvisoriamente dal 1° novembre 2008, in attesa della sua entrata in vigore.
- (3) È opportuno concludere l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e delle relative applicazioni tra gli Stati Uniti d'America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, è concluso a nome dell'Unione europea.

Il testo dell'accordo figura nell'allegato.

---

<sup>1</sup> Parere emesso il...(non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designerà la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione previsto dall'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere obbligata dall'accordo.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

**ACCORDO**

CONCERNENTE LA PROMOZIONE, LA FORNITURA E L'USO  
DEI SISTEMI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE GALILEO  
E GPS E DELLE RELATIVE APPLICAZIONI

GLI STATI UNITI D'AMERICA,

da un lato,

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominate "Stati membri" e LA COMUNITÀ EUROPEA,

dall'altro lato,

RICONOSCENDO che gli Stati Uniti dispongono di un sistema di navigazione satellitare noto come Global Positioning System (GPS, sistema di posizionamento globale), un sistema che fornisce segnali orari, di navigazione e di posizionamento di precisione per fini civili e militari,

RICONOSCENDO che gli Stati Uniti forniscono al momento il servizio GPS di posizionamento standard per usi civili, commerciali e scientifici di natura pacifica in modo continuativo e a livello mondiale, senza percepire canoni diretti dagli utenti e prendendo atto del fatto che gli Stati Uniti intendono continuare a fornire tale servizio e futuri servizi di impiego civile di natura analoga alle stesse condizioni,

RICONOSCENDO che la Comunità europea sta sviluppando e conta di dotarsi di un sistema globale di segnali orari, navigazione e posizionamento satellitari a uso civile, denominato Galileo, che, nelle intenzioni, sarà compatibile a livello di radiofrequenza con il GPS e interoperabile con i servizi GPS civili a livello degli utenti,

RICONOSCENDO che i segnali GPS sono usati in tutto il mondo per i servizi di navigazione satellitare, compresi gli ampliamenti,

RICONOSCENDO che i sistemi GPS e Galileo a uso civile, se compatibili a livello di radiofrequenza e interoperabili a livello degli utenti, potrebbero aumentare il numero di satelliti visibili a partire da un punto qualunque del pianeta e contribuire alla possibilità di accesso ai segnali di navigazione da parte degli utenti civili in tutto il mondo,

RICONOSCENDO che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) fissa norme internazionali e pratiche consigliate e altri orientamenti in materia di utilizzo dei sistemi globali di navigazione satellitare per l'aviazione civile, che l'Organizzazione marittima internazionale (OMI) fissa norme internazionali e altri orientamenti in materia di uso dei sistemi globali di navigazione satellitare per la navigazione marittima e che l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)

fissa regolamenti e procedure internazionali relativi al funzionamento dei sistemi globali di radionavigazione, nonché ad altri sistemi di radiocomunicazione,

DESIDERANDO fornire agli utenti e ai fornitori di apparati per la navigazione satellitare una gamma più ampia di servizi e possibilità, al fine di aumentare il numero di applicazioni per gli utenti, garantendo la tempo stesso la compatibilità a livello di radiofrequenza con i sistemi e le attrezzature già utilizzate,

DESIDERANDO promuovere l'apertura dei mercati e agevolare la crescita degli scambi commerciali di strumenti per i segnali orari e la navigazione globali, di servizi a valore aggiunto e di ampliamenti,

CONVINTI della necessità di prevenire e proteggersi contro un uso scorretto dei servizi globali di segnali orari e navigazione satellitari senza perturbare o degradare indebitamente i segnali a disposizione degli utenti civili,

CONVINTI della necessità di collaborare al fine di garantire che tutte le applicazioni pertinenti possano beneficiare pienamente di questa importante tecnologia,

RICONOSCENDO che sono auspicabili incontri per evitare o risolvere eventuali controversie che possono sorgere nell'ambito del presente Accordo, comprese quelle relative al modo in cui le Parti adempiono alle loro responsabilità nel quadro dei loro rispettivi settori di competenza,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

## ARTICOLO 1

### Finalità

1. L'obiettivo del presente Accordo è fornire un quadro per la collaborazione tra le Parti nella promozione, fornitura e utilizzo dei segnali orari e dei servizi di navigazione civili GPS e GALILEO, dei servizi a valore aggiunto, degli ampliamenti e dei prodotti per i segnali orari e la navigazione globali. Le Parti intendono collaborare, sia bilateralmente che nelle sedi multilaterali, come previsto nel presente Accordo, per promuovere e facilitare l'uso di tali segnali, servizi e apparecchiature per fini civili, commerciali e scientifici di natura pacifica, in modo coerente ed in linea con gli interessi di sicurezza reciproci. Il presente Accordo è volto ad integrare e facilitare gli accordi in vigore tra le Parti, o che possano essere negoziati in futuro, relativi alla progettazione e all'attuazione di segnali orari e servizi di navigazione satellitari, ampliamenti o servizi a valore aggiunto per uso civile.

2. Nessuna disposizione del presente Accordo sostituisce, modifica o deroga da norme, procedure, leggi, regolamenti e pratiche raccomandate adottate dall'ICAO o dall'OMI. Le Parti confermano la loro intenzione di agire in conformità del quadro normativo e dei processi propri di tali organismi.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in seguito denominati "gli accordi dell'OMC").

## ARTICOLO 2

### Definizioni

Ai fini del presente Accordo i seguenti termini sono così definiti:

- a) "Ampliamento", i meccanismi sotto controllo civile che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale o dalle costellazioni principali utilizzate, nonché dati aggiuntivi di distanza/pseudo-distanza o correzioni o miglioramenti di informazioni di pseudo-distanza esistenti. Questi meccanismi consentono agli utenti di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità.
- b) "Servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari ad uso civile", significa il servizio di misurazione del tempo o di navigazione satellitari fornito da GPS o Galileo, compreso il servizio riservato a fini governativi.
- c) "Fornitore di servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari ad uso civile", ogni governo o altra entità che fornisce servizi di misurazione del tempo o di navigazione satellitari a fini civili.
- d) "Segnali orari e di navigazione satellitari destinati per uso civile", i segnali orari e di navigazione satellitari destinati agli utenti civili forniti da GPS o Galileo, compresi i segnali del servizio riservato a fini governativi.
- e) "Fornitore di segnali orari e di navigazione satellitari destinati agli utenti civili", ogni governo o altra entità che fornisce segnali o ampliamenti GPS e/o Galileo.
- f) "Informazione classificata", l'informazione ufficiale che deve essere protetta nell'interesse della difesa nazionale o delle relazioni esterne delle Parti, e che è classificata a norma delle loro vigenti leggi e regolamenti.
- g) "GALILEO", un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, sviluppato dalla Comunità europea, dai suoi Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea e da altre entità. GALILEO comprende un servizio aperto e uno o più servizi aggiuntivi, quale un servizio di salvaguardia delle vite umane, un servizio commerciale e un servizio riservato a fini governativi, quale il servizio PRS (Public Regulated Service, servizio pubblico regolamentato) ed eventuali ampliamenti forniti dalla Comunità europea, dai suoi Stati membri o da altre entità.

- h) "Apparecchiatura per la navigazione e la misurazione del tempo a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio a valore aggiunto o per operare con un ampliamento.
- i) "GNSS", Global Navigation Satellite System (sistema globale di navigazione satellitare).
- j) "GPS", Global Positioning System Standard Positioning Service (sistema di posizionamento globale servizio di posizionamento standard) un servizio aperto, (o futuri servizi civili) fornito dal governo degli Stati Uniti per usi civili. Al momento il GPS è un servizio fornito dagli Stati Uniti nell'esercizio dei poteri governativi in quanto non è fornito su base commerciale, né offerto in concorrenza con uno o più fornitori del servizio. Il GPS comprende eventuali ampliamenti o miglioramenti al servizio forniti direttamente dal governo degli Stati Uniti.
- k) "Proprietà intellettuale", il significato di cui all'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, stipulata a Stoccolma il 14 luglio 1967.
- l) "Interoperabilità a livello utente", una situazione in base alla quale un ricevitore combinato che dispone di una linea ottica verso più satelliti GPS o Galileo è in grado di ottenere soluzioni di posizionamento, navigazione e segnale orario a livello utente equivalenti o superiori alle soluzioni di posizionamento, navigazione e segnale orario che possono essere ottenute con uno dei due sistemi singolarmente.
- m) "Misura", ogni legge, regolamento, norma, procedura, decisione, azioni amministrativa o azione vincolante analoga adottata dalle Parti a livello nazionale o sopranazionale.
- n) "Servizio militare di misurazione del tempo e navigazione satellitari", un servizio di misurazione del tempo e navigazione satellitari forniti da una Parte e studiati appositamente per rispondere alle esigenze delle forze armate.
- o) "Compatibilità a livello di radiofrequenza", la garanzia che un sistema non provocherà interferenze che degradino in modo inaccettabile il servizio autonomo fornito dall'altro sistema.
- p) "Servizio riservato a fini governativi", un servizio protetto di misurazione del tempo e navigazione satellitari ad accesso riservato fornito da una Parte e studiato appositamente per rispondere alle esigenze di utenti governativi autorizzati.
- q) "Servizio a valore aggiunto", un servizio o applicazione a valle, esclusi gli ampliamenti, che sfrutta i segnali orari o i servizi di navigazione satellitari civili in modo da fornire un beneficio o un grado di utilità aggiuntivi all'utente.

### ARTICOLO 3

#### Ambito di applicazione

Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, l'Accordo si applica a tutte le misure adottate dalle Parti e relative ai segnali e ai fornitori di segnali orari e di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto e ai fornitori di servizi a valore aggiunto e alle apparecchiature per la misurazione del tempo e la navigazione a livello globale.

La fornitura di servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari a carattere militare esula dalla sfera di applicazione del presente Accordo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 4 per quanto riguarda la compatibilità a livello di radiofrequenza, dall'articolo 11 e dall'allegato del presente Accordo.

I servizi riservati a fini governativi esulano dalla sfera di applicazione degli articoli 5 e 6, dell'articolo 8, paragrafo 2 e dell'articolo 10, paragrafo 3.

#### ARTICOLO 4

##### Interoperabilità e compatibilità a livello di radiofrequenza

1. Il presente articolo si applica a GPS e Galileo secondo la definizione datane e, per quanto riguarda la compatibilità a livello di radiofrequenza, a tutti i servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari.

2. Le Parti convengono che GPS e Galileo saranno compatibili a livello di radiofrequenza. Il presente paragrafo non si applica a livello locale alle zone dove sono in corso operazioni militari. Le Parti si impegnano a non bloccare o degradare in modo indebito i segnali destinati agli usi civili.

3. Le Parti convengono inoltre che GPS e Galileo saranno interoperabili, nella misura più ampia possibile, a livello degli utenti non militari. Per conseguire tale interoperabilità e agevolare l'uso congiunto dei due sistemi, le Parti convengono di attenersi nel modo più rigoroso possibile al Sistema internazionale di riferimento terrestre (International Terrestrial Reference System) nel determinare i rispettivi quadri di riferimento per le coordinate geodetiche. Le Parti convengono inoltre di trasmettere gli scarti temporali (time offset) tra i sistemi Galileo e GPS nei messaggi di navigazione di rispettivi servizi, come indicato nel documento intitolato "GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition" menzionato nell'allegato.

4. Le Parti convengono che il gruppo di lavoro sull'interoperabilità e la compatibilità a livello di radiofrequenza istituito in applicazione dell'articolo 13 proseguirà il lavoro già in corso al fine di conseguire, tra l'altro:

- a) la compatibilità a livello di radiofrequenza nell'ammodernamento o evoluzione di uno qualsiasi dei due sistemi; (le Parti devono valutare ulteriormente la compatibilità di Galileo e GPS III a livello di radiofrequenza.)
- b) una maggiore disponibilità e affidabilità del segnale per mezzo di architetture di sistema complementari a beneficio degli utenti di tutto il mondo
- c) interoperabilità livello degli utenti non militari.

5. Per garantire maggiormente la compatibilità a livello di radiofrequenza e l'interoperabilità dei servizi non militari, le Parti si accertano che i loro ampliamenti rispettino le prescrizioni fissate da ICAO, OMI e UTI alle quali le Parti sono vincolate, e ogni altra prescrizione che le Parti ritengano reciprocamente accettabile.

6. Nessuna disposizione del presente Accordo sostituisce, modifica o deroga da norme, procedure, leggi, regolamenti e pratiche raccomandate adottate dall'UIT. Le Parti confermano la loro intenzione di agire in conformità del quadro normativo e dei processi propri di tale organismo.

## ARTICOLO 5

### Norme, certificazioni, misure regolatrici e mandati

Le Parti convengono di consultarsi prima di fissare misure:

(1) che stabiliscono, direttamente o indirettamente (ad esempio, attraverso un organismo regionale), norme di progettazione o di prestazione, prescrizioni di certificazione, prescrizioni per la concessione di licenze, norme tecniche o prescrizioni analoghe applicabili ai segnali orari o ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto, alle apparecchiature di misurazione del tempo e navigazione globali, ai fornitori di segnali orari o di servizi di navigazione satellitari civili o ai fornitori di servizi a valore aggiunto, oppure

(2) che hanno per effetto, diretto o indiretto, di rendere obbligatorio l'uso di qualsivoglia segnale orario o servizio di navigazione satellitari civili, servizio a valore aggiunto, ampliamento o apparecchiatura per la misurazione del tempo e la navigazione globali all'interno del proprio territorio (salvo che l'obbligatorietà di tale utilizzo sia espressamente autorizzata dall'ICAO o dall'OMI).

## ARTICOLO 6

### Non discriminazione e commercio

1. Le Parti dichiarano di adottare un'impostazione non discriminatoria in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione satellitari, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto.

2. Le Parti dichiarano che le misure in relazione a beni e servizi correlati ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto non devono essere utilizzate come restrizione mascherata o come ostacolo indebito al commercio internazionale.

3. Il gruppo di lavoro sulle applicazioni commerciali e civili istituito in applicazione dell'articolo 13 prende in considerazione, tra l'altro, questioni di non discriminazione e altre questioni correlate al commercio relative ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto, ai prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione globali, compresa la possibilità di impegni aggiuntivi tanto a livello bilaterale, quanto a livello multilaterale.

## ARTICOLO 7

## Accesso aperto a segnali orari o di navigazione satellitari di natura civile

1. Salvo per motivi di sicurezza nazionale, le Parti non limiteranno né l'utilizzo delle informazioni di posizionamento, navigazione e segnali orari dei rispettivi servizi aperti, né l'accesso a tali informazioni da parte degli utenti finali, compresi gli ampliamenti. Tale disposizione non preclude la possibilità di assoggettare l'accesso a tali informazioni da parte di altre entità, quali fabbricanti di apparecchiature per la misurazione del tempo e la navigazione satellitari, ad accordi commerciali non discriminatori.
2. Le Parti si impegnano a fornire segnali destinati ai servizi di salvaguardia della vita con il livello di sicurezza richiesto, secondo quanto stabilito dagli organismi internazionali competenti.

## ARTICOLO 8

### Accesso aperto alle informazioni

1. Nel rispetto dei controlli alle esportazioni applicabili, le Parti convengono di rendere disponibili, su base non discriminatoria, informazioni sufficienti circa i rispettivi segnali e ampliamenti civili non codificati di misurazione del tempo e navigazione satellitari per garantire pari opportunità alle persone che desiderano utilizzare questi segnali, fabbricare apparecchiature per utilizzare tali segnali, o fornire servizi a valore aggiunto basati su tali segnali. Queste informazioni comprendono, tra le altre, le specifiche relative ai segnali, compresi elementi quali le condizioni minime di utilizzo, le caratteristiche delle radiofrequenze e la struttura dei messaggi di navigazione.
2. Qualora una Parte fornisca segnali orari o servizi di navigazione satellitari civili, oppure servizi a valore aggiunto per gli utenti civili che siano codificati o che siano dotati di altre caratteristiche che consentono al fornitore del servizio di navigazione globale di impedire l'accesso, la Parte, nel rispetto dei controlli alle esportazioni applicabili, consente ai produttori di apparecchiature di misurazione del tempo e navigazione globali o ai fornitori di ampliamenti o di servizi a valore aggiunto dell'altra Parte, su base non discriminatoria, l'accesso alle informazioni necessarie per integrare tale codifica o altre caratteristiche simili all'interno delle loro apparecchiature, attraverso la concessione di licenze per le informazioni necessarie, o altri mezzi, a prezzi di mercato.

## ARTICOLO 9

### Proprietà intellettuale

Nessuna disposizione del presente Accordo è volta a pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale relativi ai segnali, servizi o prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione satellitari globali.

## ARTICOLO 10

### Recupero dei costi per i segnali orari e di navigazione satellitari a uso civile

1. Le Parti si impegnano a fornire segnali orari e di navigazione attraverso un servizio aperto senza percepire canoni diretti per l'utilizzo finale o per l'ampliamento.

2. Qualora una Parte preveda di applicare un sistema che possa essere utilizzato per imporre canoni di utilizzo agli utenti dei servizi internazionali di salvaguardia della vita marittimi o aerei, lo fa nel rispetto di quanto disposto dall'ICAO e dall'OMI.

3. Le Parti si consultano, ove appropriato, circa le politiche per il recupero dei costi. Le Parti incoraggiano misure praticabili per garantire la trasparenza e la responsabilità in relazione ai costi sostenuti nella fornitura dei servizi.

## ARTICOLO 11

### Compatibilità con la sicurezza nazionale e uso dello spettro

1. Le Parti collaborano per promuovere un'attribuzione adeguata delle frequenze ai segnali orari e di navigazione satellitari, per garantire la compatibilità a livello di radiofrequenza nell'utilizzo dello spettro tra i rispettivi segnali, per compiere tutti gli sforzi possibili al fine di proteggere i reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni in radiofrequenza degli altri sistemi e per promuovere un utilizzo armonizzato dello spettro su base mondiale, in particolare presso l'UIT. Le Parti collaborano per individuare le fonti di interferenza e per adottare le misure adeguate.

2. Le Parti intendono impedire l'utilizzo ostile dei servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari preservando, al tempo stesso, i servizi al di fuori delle aree di ostilità. A tal fine, i rispettivi segnali orari e di navigazione satellitari rispettano i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti intitolati "National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3" (di seguito denominati "Documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia"), citato nell'allegato.

3. Le Parti convengono che le strutture dei segnali specificate nell'allegato del presente Accordo rispettano i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia.

4. Per mantenere e migliorare continuamente la qualità e la sicurezza dei servizi, i sistemi devono rispondere in modo efficace a mutamenti imprevisti nella tecnologia, nelle esigenze degli utenti e nell'ambito dello spettro. Le Parti intendono proseguire nell'ammodernamento e nello sviluppo dei rispettivi sistemi mantenendo la sicurezza dei segnali civili comuni interoperabili e i benefici apportati da un mercato di tali segnali.

5. Le Parti si informano e si consultano a vicenda in relazione dell'attuazione delle strutture di base dei segnali specificate nell'allegato. Una parte che desideri modificare le strutture di base dei segnali specificate e convenute nell'allegato o aggiungere alcunché, deve notificare all'altra tale intenzione per iscritto attraverso i canali diplomatici.

6. Una Parte non può opporsi all'adozione e all'attuazione della struttura di segnale alternativa specificata nella notifica salvo che, entro un termine di tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 5, non manifesti preoccupazione sulla base della compatibilità con la sicurezza nazionale, come previsto nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia, oppure sulla base della compatibilità a livello di radiofrequenza. Qualora una parte manifesti preoccupazioni in relazione alla compatibilità a livello di radiofrequenza o in relazione alla sicurezza nazionale, le Parti avviano senza indugio consultazioni per accertarsi che le strutture alternative dei segnali

rispettino i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia e di compatibilità a livello di radiofrequenza, utilizzando per l'analisi di compatibilità i documenti relativi ad ipotesi e metodologia indicati in allegato.

7. Le Parti convengono di utilizzare per il servizio aperto Galileo e per il futuro segnale civile del GPS III (Standard Positioning Service) la modulazione di base descritta in allegato. Le Parti collaborano senza indugio al fine di ottimizzare tale modulazione per i rispettivi sistemi. Qualora una parte modifichi la propria modulazione del servizio aperto di Galileo o del futuro segnale civile del GPS III o vi apporti delle aggiunte, in applicazione della procedura di cui ai paragrafi 5 e 6, l'altra Parte non è tenuta a modificare la sua modulazione, né ad integrarla.

8. Le Parti convengono di studiare i mezzi per proteggere i servizi riservati a fini governativi nel contesto della compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale, nell'ambito del gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza istituito in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d).

## ARTICOLO 12

### I servizi di ricerca e soccorso del GPS e Galileo

Dato che è previsto un servizio di ricerca e soccorso mondiale sia per Galileo che per la prossima generazione di satelliti GPS, le Parti convengono che tali servizi saranno compatibili a livello delle radiofrequenze e, nella misura maggiore possibile, interoperabili a livello degli utenti. Le Parti collaborano, come opportuno, sulle questioni correlate ai servizi di ricerca e soccorso a livello mondiale per Galileo e la prossima generazione di satelliti GPS presso il Consiglio COSPAS SARSAT o preso qualsiasi altro foro convenuto di comune accordo.

## ARTICOLO 13

### Modalità

1. Le Parti istituiscono gruppi di lavoro su argomenti convenuti di comune accordo. Ai lavori di ciascun gruppo partecipano le autorità competenti delle Parti. La partecipazione di terzi ai gruppi di lavoro può avvenire esclusivamente con il consenso reciproco delle Parti.

2. In applicazione del paragrafo 1 sono istituiti i seguenti gruppi di lavoro:

a) un gruppo di lavoro sulla compatibilità a livello di radiofrequenza per i servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per impieghi civili;

b) un gruppo di lavoro sul commercio e le applicazioni in campo civile;

c) un gruppo di lavoro per promuovere la cooperazione sulla progettazione e lo sviluppo della prossima generazione di sistemi di misurazione del tempo e navigazione satellitari per impieghi civili;

d) un gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza legate al GPS e a Galileo, compreso lo scambio di informazioni su possibili applicazioni per i servizi riservati a fini governativi e le interazioni tra i rispettivi segnali. Il gruppo si incaricherà inoltre di definire concretamente la procedura di notifica e consultazione di cui all'articolo 11, nonché le possibili interfacce.

3. Le Parti possono stabilire, come opportuno, i mandati dei gruppi di lavoro istituiti in applicazione del paragrafo 1.

4. Tutti gli scambi di informazioni, apparecchiature, tecnologia o altri dati (compresi quelli segreti), nonché la prestazione di servizi, in applicazione del presente Accordo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti applicabili, comprese le leggi e i regolamenti in materia di controllo delle esportazioni. Tutte le informazioni, apparecchiature o altri dati trasferiti sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e non possono essere trasferiti ad alcun paese, impresa, persona, organismo o governo terzo, o utilizzati da questi, senza il preventivo consenso scritto della parte di origine.

5. Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle politiche governative ufficiali applicabili, le Parti convengono di trattare nel modo più sollecito possibile le richieste di licenze per l'esportazione di beni, informazioni, tecnologia o altri dati necessari per lo sviluppo e l'attuazione di Galileo o del GPS.

6. Le informazioni segrete relative all'attuazione del presente Accordo possono essere scambiate nell'ambito dei gruppi di lavoro o altrimenti solo a norma delle condizioni fissate nel paragrafo 2 dell'allegato al presente Accordo.

7. Le Parti si riuniscono a seconda delle necessità, e in linea di principio una volta all'anno, per valutare le esigenze dei gruppi di lavoro, definire o modificare i loro mandati ed esaminare i progressi compiuti dai gruppi di lavoro stessi.

#### ARTICOLO 14

##### Attività future

Le Parti intendono avviare discussioni su un accordo successivo relativo alla possibile cooperazione tra i rispettivi sistemi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per usi civili finanziati e gestiti in modo indipendente, per il periodo successivo al raggiungimento della capacità operativa iniziale da parte di Galileo. Nell'ambito di tali discussioni, le Parti intendono prendere in considerazione svariate possibilità di coordinamento, quali la creazione di un consiglio di interfaccia ad alto livello che si riunisca una o due volte all'anno per discutere questioni strategiche e la pianificazione futura del sistema, l'istituzione di un piccolo segretariato GPS-Galileo per la condivisione dei dati che consentono le relazioni tra i due sistemi e il coordinamento quotidiano, nonché la nomina di comune accordo di funzionari di collegamento.

#### ARTICOLO 15

##### Attività nelle sedi internazionali

Al fine di promuovere e attuare gli obiettivi del presente Accordo le Parti, come opportuno, collaborano sulle questioni di interesse reciproco correlate ai segnali orari e ai sistemi di navigazione satellitari destinati ad usi civili, ai servizi a valore aggiunto, ai prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione globali presso l'ICAO, l'UIT, l'OIM, l'OMC e gli altri organismi e sedi pertinenti.

#### ARTICOLO 16

## Finanziamento

Ogni Parte si assume gli oneri derivanti dal rispetto delle proprie responsabilità nell'ambito del presente Accordo. Gli obblighi di ciascuna parte in applicazione del presente Accordo sono soggetti alla disponibilità di finanziamenti adeguati.

## ARTICOLO 17

### Consultazione e composizione delle controversie

1. Eventuali controversie che insorgano a motivo o in relazione alle disposizioni, all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni tra le Parti.
2. I rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da un lato, e degli Stati Uniti, dall'altro, si riuniscono in base alle necessità per le consultazioni previste al paragrafo 1 e all'articolo 5, all'articolo 10, paragrafo 3 e all'articolo 11, paragrafi 5 e 6.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto delle Parti di ricorrere alla composizione delle controversie prevista dagli accordi dell'OMC.

## ARTICOLO 18

### Definizione di "Parti"

Ai fini del presente Accordo, per "Parti" si intende, da un lato, la Comunità europea o i suoi Stati membri, oppure la Comunità europea e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi ambiti di competenza e, d'altro lato, gli Stati Uniti.

## ARTICOLO 19

### Responsabilità

1. Parti sono responsabili per l'inosservanza degli obblighi imposti dal presente Accordo.
2. Qualora non risulti chiaro se un obbligo imposto dal presente Accordo rientri tra le responsabilità della Comunità europea oppure dei suoi Stati membri, su richiesta degli Stati Uniti la Comunità europea e i suoi Stati membri forniranno le informazioni necessarie. L'inosservanza di tale obbligo di fornire informazioni con la dovuta tempestività o la comunicazione di informazioni contraddittorie darà luogo a una responsabilità solidale.

## ARTICOLO 20

### Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui la Comunità europea e i suoi Stati membri e gli Stati Uniti informano, con apposite note diplomatiche, il depositario di aver completato le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo può essere sottoscritto dagli Stati che divengono membri dell'Unione europea dopo la data in cui è stato firmato dalle Parti.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via provvisoria il presente Accordo a partire del primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate il completamento delle procedure necessarie a tal fine.

4. La Comunità europea agisce da depositario del presente Accordo.

5. Il presente Accordo resta in vigore dieci anni. Almeno tre mesi prima del termine del periodo iniziale di dieci anni, le Parti si informano reciprocamente dell'intenzione di prolungare l'Accordo per un periodo di cinque anni. In seguito l'Accordo è esteso automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni, a meno che la Comunità europea, da un lato, e gli Stati Uniti, dall'altro, non informino il depositario per iscritto, almeno tre mesi prima della scadenza di un quinquennio, della propria intenzione di non prolungare l'Accordo.

6. Il presente Accordo può essere modificato esclusivamente con il consenso delle Parti. Ogni emendamento al presente Accordo è soggetto all'approvazione delle Parti in base alle rispettive procedure interne.

7. Le Parti riesaminano l'attuazione del presente Accordo nel 2008 e, a quell'epoca, possono decidere di modificarlo a norma della procedura di cui al paragrafo 6.

8. Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno.

Fatto a Dromoland Castle, Co. Clare, il giorno 26 di giugno 2004, in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

**STRUTTURA DEI SEGNALI GPS E GALILEO**

1) Per ragioni di compatibilità con la sicurezza nazionale, di prevenzione di interferenze inaccettabili delle radiofrequenze e di adeguatezza delle prestazioni del GNSS, le Parti convengono le strutture di base dei segnali descritte in seguito:

- Il servizio riservato a fini governativi GALILEO in banda 1559-1610 MHz che utilizza una modulazione a coseno di tipo BOC (Binary Offset Carrier) con una frequenza sottoportante di 15.345 MHz e una frequenza di codifica (code rate) di 2.5575 mega-chip al secondo (Mcps) centrata a 1575.42 MHz (modulazione coseno di tipo BOC (15, 2.5)), e una potenza di segnale specificata nel documento "Reference Assumptions for GPS/GALILEO Compatibility Analyses" menzionato in seguito.
- Le strutture dei segnali di GALILEO utilizzate per uno o tutti i servizi, compreso il servizio aperto (OS, Open service), il servizio di salvaguardia della vita (SoL, Safety-of-Life service), e il servizio commerciale (CS, Commercial Service), nella banda 1559-1610 MHz utilizza una modulazione BOC (Binary Offset Carrier) con una frequenza sottoportante di 1.023 MHz e una frequenza di codifica (code rate) di 1.023 mega-chip al secondo (Mcps) (BOC (1,1)) centrata a 1575.42 MHz, e una potenza di segnale specificata nel documento "Reference Assumptions for GPS/GALILEO Compatibility Analyses" menzionato in seguito.
- La struttura del segnale GPS nella banda 1559-1610 MHz, centrata a 1575.42 MHz, sarà una modulazione BPSK (Binary Phase Shift Key) con una frequenza di codifica di 1.023 Mcps; una modulazione BPSK con una frequenza di codifica di 10.23 Mcps; e una modulazione BOC con una frequenza sottoportante a 10.23 MHz e una frequenza di codifica di 5.115 Mcps, e una potenza di segnale specificata nel documento "Reference Assumptions for GPS/GALILEO Compatibility Analyses" menzionato in seguito. In futuro, a tale struttura di segnale sarà aggiunta una modulazione BOC (1, 1) centrata a 1575.42 MHz.

2) Le ipotesi e la metodologia riservate utilizzate per determinare i criteri di compatibilità con la sicurezza nazionale, nonché i criteri stessi, sono contenuti nei seguenti documenti: National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3, (di seguito, "Parte 1", "Parte 2" e "Parte 3" rispettivamente) datato 9 giugno 2004, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tali documenti convenuti di comune accordo a norma del paragrafo 6, lettera a) del presente Allegato. L'accesso alla Parte 1, alla Parte 2 e alla Parte 3 è riservato agli Stati Uniti e agli Stati membri che aderiscono all'accordo denominato General Security of Military Information Agreement (di seguito, "GSOMIA") o a un accordo di tipo General Security of Information Agreement (di seguito, "GSOIA") con gli Stati Uniti, accordi che

concedono l'accesso, la conservazione, l'utilizzo e la diffusione di questi documenti riservati. Qualora, in futuro, la Comunità europea e gli Stati Uniti concludano un accordo applicabile in materia di sicurezza delle informazioni, tale accordo si applicherà all'accesso, alla conservazione, all'utilizzo e alla diffusione della Parte 1, della Parte 2 e della Parte 3. Per il momento, ai rappresentanti della Commissione europea e al personale dell'impresa comune Galileo e dell'Agenzia spaziale europea è garantito l'accesso orale e visivo alla Parte 2 ai fini dell'attuazione e del rispetto del presente Accordo, in base a un nulla osta di sicurezza stabilito con uno Stato membro che abbia sottoscritto un GSOMIA o un GSOIA con gli Stati Uniti, a norma delle procedure e delle leggi dello Stato membro e del GSOMIA o GSOIA con gli Stati Uniti. Ai rappresentanti della Commissione europea e ai membri del personale dell'impresa comune Galileo e dell'Agenzia spaziale europea sarà concesso l'accesso alla Parte 1 e alla Parte 3 in base alle norme di sicurezza applicabili. Le informazioni riservate saranno protette in ogni momento e potranno essere maneggiate solo presso strutture dotate di nulla osta di sicurezza a norma delle procedure e delle leggi di sicurezza applicabili e del GSOMIA o del GSOIA.

3) Le ipotesi per l'analisi della compatibilità dei segnali in radiofrequenza sono contenute nel seguente documento: "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses", 9 giugno 2004, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tale documento convenuti di comune accordo tra le Parti.

4) La metodologia per l'analisi della compatibilità dei segnali in radiofrequenza è contenuta nel seguente documento: "Models and Methodology for GPS/Galileo Radio Frequency Compatibility Analyses", datato 18 giugno 2004, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tale documento convenuti di comune accordo tra le Parti.

5) La previsione di scostamenti orari tra l'orario di sistema di Galileo e quello del GPS nei messaggi di navigazione dei rispettivi servizi è illustrata nel seguente documento: "GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition" datato 20 marzo 2003, compresi futuri emendamenti, modifiche o variazioni a tale documento convenuti di comune accordo tra le Parti.

6) a) Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 6, eventuali futuri emendamenti, modifiche o variazioni ai documenti intitolati "National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3" saranno decisi di comune accordo da un sottogruppo del gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), composto dai rappresentanti degli Stati Uniti, da un lato, e dai rappresentanti della Commissione europea, che agisce a nome della Comunità europea, che hanno accesso a tali documenti riservati a norma del

paragrafo 2 del presente allegato, e dai rappresentanti degli Stati membri che hanno accesso a questi documenti riservati a norma del paragrafo 2 del presente allegato, dall'altro. Tali decisioni saranno vincolanti per le Parti.

b) Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 6, eventuali futuri emendamenti, modifiche o variazioni ai documenti che seguono saranno adottati di comune accordo dai rappresentanti delle Parti nel gruppo di lavoro istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), compresi gli Stati Uniti: "Reference Assumptions for GPS/Galileo Compatibility Analyses"; "Models and Methodology for GPS/Galileo Radio Frequency Compatibility Analyses"; "GPS/Galileo Time Offset Preliminary Interface Definition". Tali decisioni saranno vincolanti per le Parti.